

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costruita parte civile
 Altri elementi

Quantum

- 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

- Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

Nella sua qualità di amministratore unico della soc. XYZ, all'interno di un cantiere per la realizzazione di una palazzina, per lavori eseguiti ad un'altezza di metri 2,5 e 3, ometteva di adottare adeguatamente impalcature o ponteggi o idonee opere provvisorie o, comunque, precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose e perché ometteva di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, relative ai pericoli di caduta dall'alto, anche in relazione alla presenza di altre imprese esecutrici.

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

In base ai principi regolatori in materia antinfortunistica, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo, non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro (Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 263200). Peraltro, in ordine alla ripartizione degli obblighi di prevenzione tra le diverse figure di garanti nelle organizzazioni complesse, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere trasferiti (con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante), a condizione che il relativo atto di delega del d.lgs. n.81 del 2008, ex art. 16, riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, che sia espresso ed effettivo, non equivoco, ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (Sez. U., n. 33343 del 24/04/2014, Rv. 261108). Anche più di recente, del resto, si è affermato il principio in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, diretto precipitato di quelli già richiamati, secondo cui, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione (Sez. 4, n. 6507, dell'11/01/2018, Rv. 272464; già in precedenza cfr. Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253850. Proprio con riferimento all'esatta individuazione del garante in tali specifiche ipotesi, si è precisato, inoltre, che il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli (cfr. Sez. 4 n. 26294 del 14/03/2018, Rv. 272960).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2020.

Note

Non vi è alcun dubbio che il verbale di riunione e di coordinamento non può essere in alcun modo qualificato come delega ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 81, del 2008. Pertanto, come correttamente ritenuto dal giudice di merito, tale documento è ininfluente, perché assolutamente inidoneo ad escludere la posizione di garanzia autonomamente riconoscibile in capo all'imputato: nella situazione descritta dalla difesa, l'eventuale responsabilità di terzi soggetti (quali i responsabili delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori, in base a subappalto) avrebbe potuto, tutt'al più, concorrere con quella del titolare, ma mai esonerare costui dall'onere di controllare gli adempimenti degli obblighi di sicurezza; adempimenti che costituiscono la preconditione per l'operatività del cantiere. E la presenza di una ditta esecutrice dei lavori non spoglia il datore di lavoro committente dall'onere di controllare gli adempimenti degli obblighi delle condizioni di sicurezza, perché questi discendono dall'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, il quale prevede che il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione complessiva dell'opera.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.